



**DISCIPLINARE DI INCARICO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio professionale di consulenza, supporto e assistenza assicurativa (brokeraggio) a favore dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, finalizzato alla gestione amministrativa dei contratti assicurativi già in corso, alla stipulazione di nuove coperture assicurative e gestione delle relative polizze.
2. L'incarico non comporta per l'Unione Regionale alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro e sarà realizzato con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo l'Unione Regionale se non preventivamente autorizzato.
3. Secondo consuetudine, l'opera del broker è remunerata:
 - dalle Compagnie assicuratrici con cui l'Unione Regionale ha già in corso contratti di assicurazione, secondo le percentuali di provvigione indicate nei suddetti contratti;
 - dalle Compagnie con le quali saranno stipulate nuove polizze, per una percentuale che non potrà superare quella indicata in sede di offerta.

ART. 2

ATTIVITÀ OGGETTO DELL'INCARICO

1. Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore dell'Unione Regionale; comprende, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività:
 - a) ricognizione, analisi e valutazione dei rischi a cui l'Unione Regionale è esposta;
 - b) analisi delle polizze assicurative in essere per eventuali adeguamenti o aggiornamenti delle coperture in termini di rischi e/o massimali;
 - c) redazione di un piano di coperture assicurative ottimale per l'Unione Regionale; il piano deve:
 - tenere conto delle necessità di copertura rispetto alla ricognizione dei rischi effettuata;
 - essere coerente con le previsioni normative in materia, vigenti per il sistema camerale e con le innovazioni legislative, le evoluzioni giurisprudenziali e l'andamento del mercato;
 - d) assistenza tecnico-professionale nella predisposizione degli atti per le procedure di affidamento dei servizi assicurativi svolte dall'Unione Regionale (stima del valore di base dell'appalto, capitolato, polizze e ogni altra documentazione utile per l'espletamento della procedura), supporto nello svolgimento delle procedure medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
 - e) assistenza tecnica per l'attività di controllo e di sottoscrizione definitiva dei contratti dopo l'espletamento delle suddette procedure;
 - f) aggiornamento e revisione delle coperture nel caso di evoluzione del mercato assicurativo nel corso della durata dell'incarico o nel caso di nuovi adempimenti obbligatori in materia assicurativa ovvero di insorgenza di nuovi o maggiori rischi assicurabili;
 - g) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'Unione Regionale con controllo sull'emissione delle polizze e con segnalazione, con preavviso di almeno 45 giorni, della scadenza dei premi dovuti ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, anche relativamente a polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico;
 - h) assistenza nella eventuale gestione dei sinistri attivi e passivi, indennizzi per danno e monitoraggio sullo stato della pratica di sinistro per ogni aspetto di interesse dell'Unione Regionale fino alla



- definitiva chiusura, anche in riferimento a eventuali posizioni aperte precedentemente all'incarico;
- i) supporto formativo e aggiornamento in materia assicurativa a favore del personale dell'Unione Regionale;
 - j) assistenza e consulenza anche mediante pareri resi per scritto in materia assicurativa o per questioni connesse alle coperture assicurative dell'Unione Regionale;
 - k) individuazione di un referente preposto alla consulenza e all'assistenza assicurativa per l'Unione Regionale;
2. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti dell'Unione Regionale, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente se non preventivamente autorizzato.
3. Restano in capo all'Unione Regionale l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento ad essi inerente, la formulazione delle disdette, altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

ART. 3

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

1. Nell'ambito della gestione amministrativa dei contratti assicurativi, compresi quelli in essere, il Broker dovrà comunicare almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, i dati necessari per effettuare i relativi pagamenti dei premi. L'Unione Regionale si impegna a versare al Broker gli importi relativi ai premi previsti dai contratti, in tempo utile con riferimento alle scadenze previste. Il Broker, a seguito del versamento dei premi, rilascerà all'Ente le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanzate.
2. L'Unione Regionale si impegna a far pervenire tempestivamente al Broker ogni documentazione necessaria all'esercizio dell'incarico.

ART. 4

SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL'UNIONE REGIONALE

Le polizze assicurative dell'Unione Regionale, attualmente in corso, sono le seguenti:

POLIZZE ASSICURATIVE	SCADENZA	PREMIO LORDO	CODICE CIG
All Risks Property	30/06/2023	€ 2.580,30	ZF636FAE99
Assicurazione sulla responsabilità civile per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione ai compiti istituzionali dell'Unione Regionale	30/06/2023	€ 900,00	Z2536FB30E
Totale premi annuali		€ 3.480,30	

ART. 5

DURATA DELL'INCARICO

1. Il servizio ha durata dal 23 giugno 2023 al 22 giugno 2024.
2. L'Unione Regionale si riserva la facoltà di chiedere al Broker un'eventuale proroga del contratto per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per il rinnovo dell'affidamento dell'incarico. La proroga del contratto originariamente stipulato, va intesa alle medesime condizioni tecniche ed economiche di cui al presente disciplinare, su semplice richiesta da parte dell'Ente da effettuarsi mediante invio di lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza prevista. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza necessità di disdetta e/o preavviso.
3. Gli effetti del contratto cessano immediatamente qualora venga meno l'iscrizione all'albo professionale ex art. 109 del D.Lgs. 209/2005.



ART. 6

CORRISPETTIVO DELL'INCARICO

1. L'incarico non comporta per l'Unione Regionale alcun onere diretto, né presente né futuro, per corrispettivi, compensi, rimborsi. Secondo consuetudine di mercato, l'opera del Broker è remunerata dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati, rinnovati o confermati i contratti assicurativi dell'Unione Regionale, sulla base della percentuale di provvigione dichiarata in sede di offerta.
2. È onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitoli e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.
3. Nessun compenso spetta al Broker qualora l'Unione Regionale ritenga di non procedere alla stipula dei contratti assicurativi o le relative procedure di affidamento non abbiano buon esito.

ART. 7

OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Nell'espletamento del servizio, il Broker si impegna a:
 - impiegare propri mezzi e risorse, sopportando gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
 - sopportare gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
 - svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente contratto, nell'interesse dell'Unione Regionale e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite;
 - garantire soluzioni percorribili ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Unione Regionale;
 - mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del codice civile;
 - versare i premi alle Compagnie di Assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Unione Regionale, nei termini e nei modi convenuti con le Compagnie stesse, al fine di garantire l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa; rilasciare all'Unione Regionale le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate. Non sono imputabili all'Unione Regionale gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle Compagnie di Assicurazione. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di Assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, lo stesso sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
2. L'Unione Regionale ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.
3. L'Unione Regionale si impegna a:
 - non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
 - rendere noto, in occasione di procedure per la stipula di polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi per conto dell'Unione Regionale con le Compagnie assicuratrici per ogni questione inerente il contratto medesimo;
 - indicare espressamente in ciascun capitolo la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
 - specificare, negli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
 - fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari riguardanti l'incarico;
 - effettuare il pagamento dei premi al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.



ART. 8

POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Broker deve disporre di polizza assicurativa sulla responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, con le caratteristiche e il massimale come previsto dal D.Lgs. 209/2005. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

ART. 9

REFERENTE DEL BROKER

1. Il Broker deve avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un rapido e costante collegamento con l'Unione Regionale, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del rapporto contrattuale. A tal fine il Broker deve dedicare personale professionalmente qualificato allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, garantire tempestiva reperibilità per l'Unione Regionale durante i giorni lavorativi e negli orari di ufficio e designare un proprio incaricato in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Unione Regionale per il suddetto servizio. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Unione Regionale, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

ART. 10

OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. Il Broker si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il Broker si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del proprio contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Il Broker si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Broker anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ART. 11

RESPONSABILITÀ DEL BROKER

1. Il Broker è responsabile:
 - della regolare esecuzione delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio;
 - del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare all'Unione Regionale;
2. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa del personale preposto al servizio.
3. Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato.
4. I rischi per le responsabilità scaturenti dall'incarico devono essere coperti mediante idonea polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 8.

ART. 12

PENALITÀ



1. Gli inadempimenti nello svolgimento del servizio, nonché l'inosservanza degli impegni e delle condizioni stabiliti dal contratto di brokeraggio, sono contestati per iscritto al Broker, che dovrà far pervenire le sue controdeduzioni entro sette giorni successivi al ricevimento della comunicazione, fermo restando l'obbligo per lo stesso di sanare immediatamente tale inadempimento. Decorso tale termine l'Unioncamere Toscana ha facoltà di procedere alla applicazione delle penali, stabilite come segue:

- per inadempimenti in materia di sicurezza nelle condizioni di lavoro (quali la violazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 81/2010): penale di € 100,00 (cento);
 - per ogni servizio non svolto secondo le indicazioni impartite dall'Unione Regionale: penale di € 100,00 (cento).
2. È fatto salvo il diritto dell'Unione Regionale al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 13

DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Non è consentito il subappalto; il Broker è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 105 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
3. È fatto obbligo al Broker, a pena la risoluzione del contratto, di comunicare e documentare all'Unioncamere Toscana ogni variazione della propria ragione sociale o del proprio assetto giuridico (trasformazione della forma societaria, fusione per incorporazione, conferimento d'impresa individuale in società, ecc.), ivi compresa la cessione di ramo d'azienda. La trasformazione giuridica del soggetto contraente non configura cessione del contratto.

ART. 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto sarà risolto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Rimane ferma la disciplina generale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. in tema di risoluzione del contratto.

ART. 15

CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), e dell'art. 1 del Codice di Comportamento dei dipendenti di Unioncamere Toscana, il Broker e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili.

ART. 16

CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto si prevede la competenza territoriale esclusiva del foro di Firenze.

ART. 17

NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni normative.